

Pubblicato il 23/11/2024

N. 20934/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11163/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24, presso lo studio degli avv.ti Paolo Pittori, Michela Urbani e Raffaele Bifulco, giusta procura in atti;

contro

Ministero Dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa, Università degli Studi di Teramo, Università di Torino, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

-di tutti gli atti del concorso nessuno escluso ed in particolare: del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in Medicina veterinaria, presso le Università notificate, per l'a.a. 2024/2025;

- previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed in particolare: della graduatoria unica nazionale definitiva di ammissione dei candidati al concorso pubblicata sul sito web dell'Università e del MUR il 10 settembre 2024 e, a seguito delle rinunce e scorrimenti, il 18 settembre 2024 – ancora in corso di definizione - ivi incluso del provvedimento di mancata ammissione e reso pubblico *on line* il 10 settembre 2024 e successivamente allo scorrimento il 18 settembre 2024 relativo al ricorrente; del decreto del MUR 23 febbraio 2024, n. 472 con il quale, in vista dell'anno accademico 2024/2025, sono state fissate le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nella parte in cui ha stabilito, in relazione agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento ex legge n. 170/2010, che “*non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili?*”; del decreto del Rettore dell'Università di Tor Vergata n.1110 del 28 marzo 2024, prot. n. 0016778 di indizione, per l'anno accademico 2024/2025, del bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (classe LM-42) a numero programmato a livello nazionale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, nella parte in cui ha stabilito che i candidati in possesso di una certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno beneficiare, a seconda delle necessità di tempo aggiuntivo (non eccedente il 30%) per lo svolgimento della prova, di calcolatrice non

scientifica, di un lettore che legga al candidato le domande del test e di un video ingranditore in alternativa al lettore, ma che non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio, dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal *computer, tablet, smartphone*; occorrendo, delle “*linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento*” allegate al D.M. 12 luglio 2011 n.5660, ove interpretate nel senso ostativo all'uso degli strumenti compensativi in sede di accesso universitario; del provvedimento, di data sconosciuta, con il quale il delegato del Rettore ha limitato, in ottemperanza a tali disposizioni, l'uso nel concorso degli strumenti compensativi; dell'esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto; di ogni altro atto nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; nonché per l'annullamento,

-del diniego di accesso relativo alle istanze dei 20 e 24 settembre 2024 e, conseguentemente, per l'accesso *ex artt. 22 e ss l.n.241/90*, alla posizione in graduatoria del controinteressata completa delle generalità, (luogo e data di nascita) nonché dell'indirizzo di residenza (dichiarato ai fine del concorso) del candidato -OMISSIS- (punti 68,40) numero -OMISSIS-, quale ultimo candidato idoneo risultante in graduatoria e assegnato alla Università degli Studi di Sassari, dati illecitamente resi ignoti e oscurati dal MUR e dalle Università di Tor Vergata e di Sassari anche a seguito di domanda di accesso dei 20 e 24 settembre 2024, con condanna delle amministrazioni resistenti (MUR, Università di Tor Vergata e Sassari) al rilascio di dette informazioni e dati pubblici necessari all'individuazione delle persone e alle notificazioni degli atti civili e alla tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell'Università degli Studi Sassari, dell'Università degli Studi Bari e dell'Università degli Studi

Bologna *Alma Mater Studiorum* , dell' Università degli Studi Camerino, dell'Università degli Studi Messina, dell' Università degli Studi Milano, dell'Università degli Studi Napoli Federico II, dell'Università degli Studi Padova, dell'Università degli Studi Palermo, dell'Università degli Studi Parma, dell'Università degli Studi Perugia, dell'Università degli Studi Pisa, dell'Università degli Studi Teramo, dell'Università degli Studi Torino;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente contesta:

-di avere sostenuto le prove di accesso alle facoltà di medicina veterinaria (DM 23 febbraio 2024 n. 472) senza l'utilizzo di buona parte degli ausili previsti dalla legge, essendo candidato affetto da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);

-che l'esito negativo della prova sostenuta sarebbe riconducibile proprio al mancato utilizzo in sede di prova concorsuale di adeguati strumenti compensativi;

-che le modalità di svolgimento della prova senza adeguati mezzi di ausilio avrebbe determinato la lesione dei propri diritti costituzionali e, in particolare, il diritto di avere pari opportunità ed accesso all'istruzione;

considerato, altresì, che il ricorrente lamenta che il silenzio serbato sulle istanze di accesso da egli presentate all'Amministrazione non gli ha consentito di conoscere i dati necessari per notificare il ricorso all'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria, anche a seguito di successivi scorrimenti; ritenuto, in ogni caso, opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche

economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante avviso sul predetto sito *web* istituzionale con le seguenti modalità ed indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina veterinaria per l’anno accademico 2024/2025, anche a seguito di eventuali scorrimenti;
- 5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*Atti di notifica*”;
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull’*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

ritenuto, pertanto, di rinviare la deliberazione della istanza cautelare all'esito del predetto incombenza, fissandone sin da ora la trattazione all'udienza camerale al 13 gennaio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone gli incombenza di cui in motivazione e rinvia il seguito della trattazione all'udienza camerale del 13 gennaio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.